



---

**PROPOSTA DI RIFORMA NORMATIVA**

---

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90**  
**Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento**  
**militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.**

**Art. 732**



6 maggio 2024  
dott. Ronca Simone  
Via Del Porto, 16a – 65126 PESCARA (PE)

## Proposta di riforma normativa

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90**

**Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.**

**Art. 732**

*Ratio legis.*

### **Premesse.**

L'istanza di riforma dell'art. 732 appare necessaria alla luce delle mutazioni intercorse in ambito economico e sociale.

**Riguardo al primo aspetto** rileviamo come il credito e quello al consumo in particolare, ha assunto un ruolo sempre più centrale nell'economia moderna e nella vita delle famiglie e del singolo consumatore, diventando un elemento strutturale per la l'edificazione di una società moderna tesa alla crescita e lo sviluppo. Con la crescita della dimensione e del ruolo del credito nell'ambito delle esistenze dei cittadini sono aumentate anche le insidie di cui questi strumenti intrinsecamente sono portatori, vuoi per la complessità degli strumenti stessi, vuoi per la velocità con cui questi strumenti sono messi a disposizione del consumatore, vuoi anche per la velocità con cui questi strumenti una volta concepiti vengono posti sul mercato e venduti al consumatore.

Oggi il ruolo di consumatori e fruitori di strumenti finanziari in alcuni casi non è neanche una scelta del consumatore che per accedere ad alcuni beni deve necessariamente sottoscrivere un contratto finanziario (si pensi al mercato dell'auto che rende più oneroso l'acquisto di un mezzo qualora si scelga di non attingere alla finanziaria della casa produttrice oppure all'acquisto di un telefono oggi combinato con un pagamento rateale o appoggiato alla carta di credito).

I Fattori chiave di questa evoluzione, sono senza dubbio l'aumento del benessere e della sicurezza sociale; l'aumento del reddito disponibile ha incrementato la domanda di beni e servizi, spingendo i consumatori ad utilizzare il credito per anticipare i consumi a ciò si aggiunga lo sviluppo delle tecnologie finanziarie che partoriscono in continuazione prodotti creditizi più accessibili e flessibili, come carte di credito, prestiti online e forme di finanziamento personalizzate. Non ultimo e senza dubbio da sottolineare il fattore inerente i cambiamenti nei modelli di consumo: l'affermarsi di una società basata sulla soddisfazione immediata ha favorito l'utilizzo del credito per finanziare acquisti costosi o addirittura esperienze.

Con questo atto di riforma vogliamo adattare il nostro ordinamento soprattutto rispetto a un casistica che mai si era verificata nel nostro paese come la crisi

immobiliare che ha colpito l'Italia andando a ridurre il valore degli immobili e incorrendo in una particolare fattispecie peraltro prevista nel nostro ordinamento ma facendo riferimento alla funzione preliminare al credito infatti vige un principio generale di proporzionalità delle garanzie creditorie rispetto all'entità del debito cui esse accedono, che trova applicazione ad esempio negli artt. 2872 c.c. e 39, comma 5, T.U.B. (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

È frequente che gli istituti di credito mirino ad assicurarsi la maggiore garanzia bancaria possibile nei confronti del mutuatario, così ponendo in essere una situazione di eccesso di garanzie bancarie, discostandosi dalla richiamata regola di proporzionalità.

Allorquando, come nel caso dell'ultima crisi economica e finanziaria, originata dal settore immobiliare e dalla quale siamo usciti solo nel 2018, per poi piombare nella crisi Covid-19, abbiamo visto tornare i valori immobiliari al di sotto dei valori di compravendita del 1994 è innegabile come molte famiglie pur vedendo il proprio immobile ceduto all'asta non sono riuscite ad estinguere il debito contratto con gli istituti finanziari.

Pertanto anche il ruolo del tumultuoso susseguirsi delle crisi sulla gestione del bilancio familiare ha un impatto particolarmente negativo.

**Riguardo al secondo aspetto quello sociale** dobbiamo rilevare come: la perdita del lavoro da parte di uno dei due coniugi, la separazione, la malattia o la morte del coniuge oppure la necessità di dover aiutare un figlio possono facilmente far trovare una famiglia di onesti lavoratori, nell'esigenza di dover contrarre nuovi prestiti oppure se queste strade sono state già percorse, in uno stato di grave difficoltà finanziaria dalla quale è molto difficile se non impossibile uscire in modo rapido e indolore.

In particolare le separazioni oggi hanno un impatto importante le separazioni per la duplicazione dei costi che causano e che gravano sul bilancio familiare.

### **Il ruolo degli intermediari nel valutare il merito creditizio.**

Il legislatore comunitario e successivamente quello nazionale hanno posto l'accento sulla esigenza di una corretta valutazione del merito creditizio, comunque questa rappresenta sempre una foto ex-ante che per i motivi su esposti può variare nel tempo. La valutazione del merito creditizio ha assunto un ruolo sempre più centrale nell'economia moderna, non solo per il credito al consumo, ma anche per le imprese che richiedono finanziamenti. Gli studiosi rilevano come in passato, questa valutazione era spesso basata sulla discrezionalità degli istituti eroganti, con

un'attenzione maggiore alla fiducia personale che a un'analisi rigorosa della situazione finanziaria del richiedente.

Pertanto negli ultimi anni, una serie di normative a livello sovranazionale ha introdotto discipline più rigorose per la valutazione del merito creditizio, con l'obiettivo di: tutelare la stabilità finanziaria: riducendo il rischio di insolvenze e di crisi finanziari e di **proteggere i consumatori evitando che assumano debiti eccessivi che non riescono a ripagare normalmente il richiedente non soddisfa i requisiti economici quando il rapporto rata-reddito è superiore al 30-35%.**

Le principali novità introdotte da queste normative sono state relative all'obbligo per i finanziatori di valutare attentamente la capacità di rimborso del richiedente, prima di concedere un credito, abbinata a l'utilizzo di criteri di valutazione più oggettivi e standardizzati e alla consultazione di banche dati creditizie. Si è sentito inoltre l'obbligo di fornire ai consumatori informazioni chiare e complete sulle condizioni del credito.

**Per quanto detto finora, vuoi per il ruolo pervasivo del credito nella nostra economia vuoi per la complessità degli strumenti finanziari e per i molteplici canali di distribuzione del credito, vuoi anche per la complessità della nostra società e delle relazioni familiari, appare anacronistico etichettare come disonorevole l'impossibilità sopraggiunta e incolpevole del consumatore che da buon padre di famiglia si è limitato a vivere rispetto alle possibilità che gli sono state riconosciute dagli istituti di credito e finanziari per le normali esigenze della vita allorquando queste sono mutate suo malgrado.**

Per questo motivo proponiamo la riforma del D.P.R. del 15 marzo 2010, n. 90 art. 732 lettera d. dove si sancisce che rientra nel contegno militare d) non onorare i debiti senza ulteriore specificazione della qualità dei debiti contratti e della controparte. Pertanto su quest'ultimo punto si chiede di fare specifica esclusione di quelli contratti verso una controparte istituzionalizzata per legge dotata degli strumenti previsti per la corretta valutazione del merito creditizio e per quanto riguarda la qualità dei debiti si chiede di escludere i debiti contratti per far fronte alle esigenze familiari e personali, lasciando immutato tutto il resto.

La tabella alla pagina seguente espone la proposta e il testo riformato.

<p style="text-align: center;">DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90</p> <p style="text-align: center;">Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Proposta di riforma</b></p> <p style="text-align: center;">DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90</p> <p style="text-align: center;">Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.</p>
<p>Art. 732 Contegno del militare</p> <p>1. Il militare deve in ogni circostanza tenere condotta esemplare a salvaguardia del prestigio delle Forze armate.</p> <p>2. Egli ha il dovere di improntare il proprio contegno al rispetto delle norme che regolano la civile convivenza.</p> <p>3. In particolare deve:</p> <p>a) astenersi dal compiere azioni e dal pronunciare imprecazioni, parole e discorsi non confacenti alla dignità e al decoro;</p> <p>b) prestare soccorso a chiunque versi in pericolo o abbisogni di aiuto;</p> <p>c) consegnare prontamente al superiore o alle autorità competenti denaro o cosa che ha trovato o che gli sono pervenuti per errore;</p> <p>d) astenersi dagli eccessi nell'uso di bevande alcoliche ed evitare l'uso di sostanze che possono alterare l'equilibrio psichico;</p> <p>e) rispettare le religioni, i ministri del culto, le cose e i simboli sacri e astenersi, nei luoghi dedicati al culto, da azioni che possono costituire offesa al senso religioso dei partecipanti.</p> <p>4. Deve prestare il proprio concorso agli appartenenti alla polizia giudiziaria, anche quando gli è richiesto verbalmente.</p> <p>5. Il personale dell'Arma dei carabinieri deve improntare il proprio contegno, oltre che alle norme previste dai precedenti commi, ai seguenti ulteriori doveri:</p> <p>a) mantenere, anche nella vita privata, una condotta seria e decorosa;</p> <p>b) osservare i doveri del suo stato, anche nel contrarre relazioni o amicizie;</p> <p>c) salvaguardare nell'ambito del reparto la serenità e la buona armonia, anche nell'interesse del servizio;</p> <p>d) mantenere un perfetto e costante buon accordo con gli altri militari;</p> <p>e) usare modi cortesi con qualsiasi cittadino;</p> <p>6. Per il personale dell'Arma dei carabinieri costituisce grave mancanza disciplinare:</p> <p>a) la negligenza e il ritardo ingiustificato nell'assolvimento dei doveri connessi con le</p>	<p>Art. 732 Contegno del militare</p> <p>1. Il militare deve in ogni circostanza tenere condotta esemplare a salvaguardia del prestigio delle Forze armate.</p> <p>2. Egli ha il dovere di improntare il proprio contegno al rispetto delle norme che regolano la civile convivenza.</p> <p>3. In particolare deve:</p> <p>a) astenersi dal compiere azioni e dal pronunciare imprecazioni, parole e discorsi non confacenti alla dignità e al decoro;</p> <p>b) prestare soccorso a chiunque versi in pericolo o abbisogni di aiuto;</p> <p>c) consegnare prontamente al superiore o alle autorità competenti denaro o cosa che ha trovato o che gli sono pervenuti per errore;</p> <p>d) astenersi dagli eccessi nell'uso di bevande alcoliche ed evitare l'uso di sostanze che possono alterare l'equilibrio psichico;</p> <p>e) rispettare le religioni, i ministri del culto, le cose e i simboli sacri e astenersi, nei luoghi dedicati al culto, da azioni che possono costituire offesa al senso religioso dei partecipanti.</p> <p>4. Deve prestare il proprio concorso agli appartenenti alla polizia giudiziaria, anche quando gli è richiesto verbalmente.</p> <p>5. Il personale dell'Arma dei carabinieri deve improntare il proprio contegno, oltre che alle norme previste dai precedenti commi, ai seguenti ulteriori doveri:</p> <p>a) mantenere, anche nella vita privata, una condotta seria e decorosa;</p> <p>b) osservare i doveri del suo stato, anche nel contrarre relazioni o amicizie;</p> <p>c) salvaguardare nell'ambito del reparto la serenità e la buona armonia, anche nell'interesse del servizio;</p> <p>d) mantenere un perfetto e costante buon accordo con gli altri militari;</p> <p>e) usare modi cortesi con qualsiasi cittadino;</p> <p>6. Per il personale dell'Arma dei carabinieri costituisce grave mancanza disciplinare:</p> <p>a) la negligenza e il ritardo ingiustificato nell'assolvimento dei doveri connessi con le speciali attribuzioni che i militari dell'Arma dei carabinieri</p>

<p>speciali attribuzioni che i militari dell'Arma dei carabinieri disimpegnano, in esecuzione di ordini, a richiesta dell'autorità ovvero d'iniziativa;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>b) ricorrere allo scritto anonimo;</li><li>c) fare uso smodato di sostanze alcoliche o, comunque, di sostanze stupefacenti;</li><li>d) non onorare i debiti o contrarli con persone moralmente o penalmente controindicate.</li></ul>	<p>disimpegnano, in esecuzione di ordini, a richiesta dell'autorità ovvero d'iniziativa;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>b) ricorrere allo scritto anonimo;</li><li>c) fare uso smodato di sostanze alcoliche o, comunque, di sostanze stupefacenti;</li><li>d) non onorare i debiti, <b>fatta esclusione di quelli incolpevolmente contratti con intermediari finanziari specializzati nel credito al consumatore o nell'erogazione di mutui inerenti l'acquisto della casa familiare</b>, o contrarli con persone moralmente o penalmente controindicate.</li></ul>
---	---